



**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:**

**Dott. Daniela Fedele**

**Presidente rel.**

Cron. N.

**Dott. Lucia Cannella**

**Consigliere**

R.Gen.N.

**Dott. Vittorio Aliprandi**

**Consigliere**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

sull'opposizione ex art. 5 *ter* Legge 89/2001 proposta

d a

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato

c o n t r o

OGGETTO:

Opposizione ex. Art. 5

ter L89/2001

Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione avverso il decreto con cui

in favore di \_\_\_\_\_ veniva riconosciuto un indennizzo di euro

1.440, per la durata irragionevole della procedura fallimentare (

\_\_\_\_\_ apertasi il 21 luglio 2008 e ancora pendente alla data deposito del ricorso

( 9.11.2020).

Ai fini del rigetto della domanda, l'opponente ha messo in evidenza l'estrema

complessità del fallimento , caratterizzato da 275 creditori

ammessi alla procedura e da un passivo di 120 milioni di euro.

Ha rilevato che sin dalle primissime fasi della procedura concorsuale tutti i creditori chirografari erano al corrente della pressochè inesistente possibilità di essere soddisfatti e della non configurabilità di un danno non patrimoniale in capo a , società di capitali, con un imponente volume d'affari, in relazione al credito ammesso pari a euro 5.500.

L'opposizione è fondata.

La natura indennitaria dell'equa riparazione non conduce di per sé al preteso automatismo della sua attribuzione in favore del soggetto che lamenti violazione del suo diritto alla ragionevole durata del processo.

A siffatta violazione - accertabile in base ai criteri che l'articolo 2 legge 89/2001 mutua dall'articolo 6 della Cedu e che rileva nella sua oggettività - la predetta legge non ricollega, infatti, l'applicazione di una pena privata, multa o sanzione nei confronti all'apparato, ma, appunto, una equa riparazione in favore del soggetto che "*per effetto*" della eccessiva durata del giudizio, violativa del riconosciuto suo diritto ad una durata ragionevole dello stesso, abbia subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Tale danno - che, sul piano diacronico, è correlato al solo periodo eccedente la durata della procedura - va dunque dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro. Ancorché, per quanto in particolare attiene al danno non patrimoniale o cosiddetto morale, tale prova possa essere in concreto agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali, che trovano

fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale e amministrativo provoca nell'uomo medio.

Non pare, invece, sostenibile che nella lesione del diritto alla ragionevole durata del processo [l'an de] il danno sia *in re ipsa*, costituendo la violazione di quel diritto, all'un tempo, sia il fatto causativo del danno, sia l'evento in sé di danno (danno evento), così come ritenuto nelle sentenze della Suprema Corte nn. 7713/00 e 6507/01.

Dette pronunce si riferiscono ben vero, ed unicamente, ad ipotesi di "*diritti fondamentali della persona*" la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente percettive e la cui violazione "*non può rimanere senza la sanzione minima risarcitoria*", costituendo perciò danno evento di per sé risarcibile (così Corte costituzionale 184/86, a proposito del diritto alla salute e del danno biologico).

Ma tale non è il caso del diritto alla ragionevole durata del processo, che trova, invece la sua fonte al livello di legge ordinaria (89/2001) e che - contrariamente a quanto pur da taluni affermato - non è direttamente riconducibile alla previsione dell'articolo 111 della Costituzione.

Disposizione, quest'ultima, che - per il profilo della ragionevole durata assume come connotato del giusto processo - prefigura un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdizionale e non direttamente una garanzia del singolo strutturata in termini di diritto soggettivo; contiene cioè una norma meramente programmatica, non utilizzabile come strumento di controllo della

durata del singolo processo (a ciò appunto ora provvedendo la legge 89/2001)

e che rileva, invece, unicamente come parametro di controllo della legge che sia in tesi in contrasto con gli obiettivi della ragionevole durata dei processi.

Spettando, dunque, in tale contesto, al legislatore bilanciare le istanze di ragionevolezza della durata del processo con il *quantum* delle garanzie concedibili, al suo interno, alle parti.

Alla luce di tali considerazioni e in difetto di qualsiasi allegazione da parte del ricorrente/opposto in ordine al preteso danno non patrimoniale, deve ritenersi insussistente il diritto all'indennizzo per il protrarsi della procedura fallimentare di oltre sei anni rispetto alla durata prevista dalla legge in capo ad una società di capitali, tenuto conto, anche, della irrisorietà della pretesa (euro 5.500).

I va condannata a rifondere al Ministero della Giustizia le spese che si liquidano in euro 1080 per la fase di studio e in euro 877 per la fase introduttiva, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

accoglie l'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da

condanna a rifondere al Ministero della Giustizia le spese

liquidate come in parte motiva

Brescia 20 gennaio 2022

Il Presidente

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del

**IL PRESIDENTE**

Daniela Fedele